REGOLAMENTO (CEE) N. 914/87 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1987

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1044/86, (CEE) n. 4045/86, (CEE) n. 4046/86, (CEE) n. 4047/86 e (CEE) n. 4048/86 recanti apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari delle isole Canarie

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 4044/86, (CEE) n. 4045/86, (CEE) n. 4046/86, (CEE) n. 4047/86 e (CEE) n. 4048/86 [1], il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari delle isole Canarie; che la validità di detti regolamenti è stata limitata al periodo 1° gennaio — 31 marzo 1987, precedente l'entrata in vigore del regime tariffario definitivo da adottarsi in materia; che questo regime definitivo non potrà entrare in vigore al 1° aprile 1987 e che conviene pertanto prorogare la validità dei regolamenti in questione per un periodo che, dati i termini necessari per le vigenti procedure, dovrebbe arrivare al 31 maggio 1987; che conviene d'altronde completare talune disposizioni dei regolamenti sopra menzionati con l'indicazione dei dazi contingentali applicabili durante il nuovo periodo in questione e prevedere che i quantitativi importati durante questo nuovo periodo nel quadro dei relativi contingenti tariffari saranno anch'essi detratti dai volumi contingentali annuali adottati nel contesto del regime definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4044/86 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987;

2) la tabella all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) è sostituita dalla tabella seguente:

« Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume contingentale (in tonnellate)	Dazi contingentali	
09.0417	07.01 M	Pomodori, originari delle isole Canarie	165 645	— dal 1° gennaio alla fine di febbraio	4,4 %, con riscossione minima di 0,8 ECU per 100 kg peso netto
				— dal 1° marzo al 14 maggio	8,8 % con riscossione minima di 1,6 ECU per 100 kg peso netto
				— dal 15 al 31 maggio	14,4 %, con riscossione minima di 2,8 ECU per 100 kg peso netto
09.0419	07.01 P I	Cetrioli, originari delle isole Canarie	28 663	— dal 1° gennaio ai 15 maggio	12,8 %
				— dal 16 al 31 maggio	16 %
09.0421	07.01 T II	Melanzane, originarie delle isole Canarie	3 819		12,8 % »

[1] GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 8-27.

3) all'articolo 1, paragrafo 4 la data del 1° aprile 1987 è sostituita da quella del 1° giugno 1987;

4) all'articolo 2, paragrafo 2 la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987;

5) all'articolo 4 la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 4045/86 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987;

2) la tabella all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) è sostituita dalla tabella seguente:

« Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume contingentale (in tonnellate)	Dazi doganali (in %)	
09.0413	07.01 A II	Patate di primizia, originarie delle isole Canarie	6 642	— dal 1° gennaio al 15 maggio	11,2
				— dal 16 ai 31 maggio	15,7
09.0415	08.01 D	Avocadi, originari delle isole Canarie	2 060		3 ».

3) all'articolo 1, paragrafo 3 la data del 1° aprile 1987 è sostituita da quella del 1° giugno 1987;

4) all'articolo 2, paragrafo 2 la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987;

5) all'articolo 4 la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 4046/86 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 1 la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987;

2) all'articolo 1, paragrafo 4 la data del 1° aprile 1987 è sostituita da quella del 1° giugno 1987;

3) all'articolo 2, paragrafo 2 la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987;

4) all'articolo 4, la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 4047/86 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 1 la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987;

2) all'articolo 1, paragrafo 3 la data del 1° aprile 1987 è sostituita da quella del 1° giugno 1987;

3) all'articolo 2, paragrafo 2 la data 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987;

4) all'articolo 4 la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 4048/86 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 1 la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987;

2) all'articolo 1, paragrafo 3 la data del 1° aprile 1987 è sostituita da quella del 1° giugno 1987.

3) all'articolo 2, paragrafo 1 la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987;

4) all'articolo 4 la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMÆKER